

## COMUNICATO STAMPA DEL 30 MAGGIO 2014

La FINANCIAL SERVICES AND MARKETS AUTHORITY (FSMA) ha comunicato che dal 30 aprile 2014 le compagnie di assicurazione e gli intermediari assicurativi e riassicurativi che svolgono attività assicurativa e di intermediazione assicurativa sul territorio belga sono tenuti a rispettare le nuove norme di interesse generale pubblicate sul sito internet [www.fsma.be](http://www.fsma.be) (sotto la voce: Supervision / Financial service providers / Insurance and reinsurance companies / Legislation).

La nuova normativa ha introdotto la figura del “*tied insurance agent*” quale figura di intermediario che svolge l’attività di intermediazione esclusivamente in nome e per conto di una compagnia assicurativa che si assume la responsabilità del rispetto da parte del medesimo delle regole di condotta. Il *tied insurance agent* può svolgere attività di intermediazione in nome e per conto di più compagnie assicurative esclusivamente per la distribuzione di prodotti non in concorrenza tra loro.

L’FSMA ha emanato una circolare esplicativa sulle nuove norme di interesse generale pubblicata sul proprio sito (sotto la voce Supervision / Financial service providers / Insurance and reinsurance companies / Overview of circulars and communications), che definisce l’ambito di applicazione della nuova normativa.

Ha inoltre previsto alcuni **obblighi di comunicazione** da parte delle compagnie di assicurazione e degli intermediari assicurativi e riassicurativi che svolgono attività assicurativa e di intermediazione assicurativa sul territorio belga, **sui quali si richiama l’attenzione**. In particolare:

**Entro il 30 giugno 2014, le compagnie di assicurazione** che si avvalgono di “*tied insurance agents*” sul territorio belga devono comunicare alla FSMA, all’indirizzo e.mail [AssurMiFID@FSMA.be](mailto:AssurMiFID@FSMA.be):

- il nominativo del *tied insurance agent*;
- il numero di registrazione di detto intermediario assicurativo; i rami per i quali l’intermediario opera per conto della compagnia;
- la data a partire dalla quale l’intermediario è qualificabile come *tied insurance agent*.

**Entro lo stesso termine** e al medesimo indirizzo di posta elettronica, **gli intermediari assicurativi** che svolgono attività di intermediazione assicurativa in Belgio devono comunicare all’FSMA le seguenti informazioni:

- la denominazione della/e compagnia/e di assicurazione per cui l’intermediario opera in qualità di “*tied insurance agents*”;
- il numero di registrazione della/e compagnia/e di assicurazione;
- i rami per i quali operano per conto della/e compagnia/e;
- la data a partire dalla quale sono qualificabili come “*tied insurance agents*”.